

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



REGION AUTONOME VALLEE' D'AOSTE

Copia

COMUNE DI CHAMBAVE

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 37

OGGETTO:

Approvazione Tariffe TARI anno 2021 e approvazione delle misure agevolative TARI 2021 collegate alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19.

L'anno **duemilaventuno** addì ventisette del mese di luglio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco	Sindaco	X	
PERRAILLON Manuela Marina	Vice Sindaco	X	
ELOS Valter	Assessore	X	
GAL Vanda	Assessore	X	
VERTHUY Michael	Assessore		X
	Totale :	4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MEZZETTA Emanuela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 37 del 27.07.2021

OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI anno 2021 e approvazione delle misure agevolative TARI 2021 collegate alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e, in particolare, l'art. 23;

VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 "*Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali*", il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12, in data 24 maggio 2018, con la quale è stato recepito il regolamento per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati porta a porta;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 117, comma 4, della citata L.R. 54/1998 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" che recita: "*Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri*";

VISTO l'art. 21 della suddetta legge che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a: "g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f); h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;".

VISTO l'art. 12 dello Statuto comunale che individua le competenze del Consiglio Comunale e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che sono, quindi, assegnati in via residuale alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";.

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*";

EVIDENZIATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021, al 31 maggio 2021, dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56;

RILEVATO che con il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 "*Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro dei consumi e di sostegno alle imprese*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155, in data 30 giugno 2021, è stato disposto, all'art. 2 comma 4, l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione delle tariffe TARI 2021;

TENUTO CONTO che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1, commi dal 639 al 731, è stata istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, comprendente la TASI, (tassa sui servizi), l'IMU (imposta municipale propria) e la TARI (tassa sui rifiuti), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTO l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che testualmente recita: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 443/2019/R/RIF, pubblicata in data 31 ottobre 2019, ha introdotto il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RILEVATO che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF, l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RIF;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006) dal D.lgs. 116/2020, che hanno riguardato, a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

ESAMINATO il contenuto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto dall'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci dell'Unité n. 61, in data 17 giugno 2021;

RICHIAMATO l'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto decreto Rilancio;

VISTO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" c.d. decreto Sostegni bis convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, che testualmente recita:

1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

6. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77";*

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale, alla voce Allegato 1,

VALUTATA l'opportunità, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ridurre le tariffe TARI 2021 per le utenze non domestiche;

RITENUTO di destinare al finanziamento del minor gettito TARI per le utenze non domestiche stimato in euro: **9.786,00=**, le seguenti risorse:

- ◆ la somma di euro 9.689,65= di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- ◆ la somma residua di euro 87,35= finanziata da risorse proprie di bilancio;

RITENUTO pertanto di disporre per l'anno 2021, per le utenze non domestiche della TARI, una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D. lgs n. 360/1998;

RICHIAMATO il DUP aggiornato 2021/2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 31 marzo 2021 e successive variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18, del 6 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio alle specifiche aree di gestione (centri di spesa) e successive variazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, comma 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l. r. 46/1998 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/1998 e successive modificazioni;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte ritenendole parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO dell'approvazione del Piano economico finanziario, (PEF), da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, in qualità di ente territorialmente competente, avvenuta con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 61, in data 17 giugno 2021;
3. DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti – TARI per l'anno 2021, come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sia per le utenze domestiche sia per le attività produttive, alla voce: Allegato 1;
4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo del gettito stimato della TARI per l'anno 2021 è pari ad euro 84.868,55, come risultante dai dati del PEF di cui al precedente punto n. 2;
5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate al precedente punto n. 3 decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
6. DI CONFERMARE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata nella sola quota fissa attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
7. DI CONFERMARE, anche per l'anno 2021 che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
 - n. 2 occupanti fino a mq. 35,
 - n. 3 occupanti da mq. 36 a mq. 70
 - n. 4 occupanti superiore a mq. 70;
7. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
8. DI CONFERMARE anche per l'anno 2021, le previsioni agevolative contenute nel regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell'8 aprile 2016, modificato, in ultimo, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18, in data 30 luglio 2020 fatta salva la revisione del suddetto regolamento nei termini di legge;
9. DI DARE ATTO che le definizioni e le disposizioni del Regolamento TARI approvato e modificato con le deliberazioni sopra menzionate, si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 116/2020;
10. DI CONFERMARE, anche per l'anno 2021, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
11. DI STABILIRE che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, come segue:

TARI	Acconto	31 dicembre 2021
	Saldo	28 febbraio 2022

12. DI INTRODURRE per l'anno 2021, per le utenze non domestiche della TARI, per i motivi in premessa indicati, una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile, che ammonta complessivamente a euro 9.786,00=;
13. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni che si stimano pari a complessivi euro 9.786,00=, è prevista come segue:
- per l'importo di euro 9.698,65= con le risorse riconosciute ai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 73/2021, cosiddetto decreto Sostegni bis;
 - per la somma di euro 87,35= con risorse proprie di bilancio, come riportato nella tabella che segue:

Categoria TARI	Attività (DPR 158/99)	Percentuale riduzione
101	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50
102	2 Campeggi, distributori carburanti	0
103	3 Stabilimenti balneari	0
104	4 Esposizioni, autosaloni	50
105	5 Alberghi con ristorante	50
106	6 Alberghi senza ristorante	50
107	7 Case di cura e riposo	0
108	8 Uffici, agenzie, studi professionali	50
109	9 Banche ed istituti di credito	50
110	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50
111	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50
112	12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	50
103	13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50
114	14 Attività industriali con capannoni di produzione	50
115	15 Attività artigianali di produzione beni specifici	50
116	16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	50
117	17 Bar, caffè, pasticceria	50
118	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	50
119	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0
120	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0
121	21 Discoteche, night club	0
122	22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	50

14. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
15. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
16. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al competente ufficio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. Cervin in qualità di SubATO e al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité per gli adempimenti di competenza;
17. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
18. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la pubblicazione di copia della presente deliberazione all'albo pretorio digitale per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 30/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 30/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i., dal primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Chambave, li 30/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chambave, 30/07/2021

Il Segretario Comunale
D.ssa MEZZETTA Emanuela
